

Ordinanza sugli esami dei veterinari

del 19 novembre 1980¹

Approvata dall'Assemblea federale il 17 dicembre 1981²

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 1877³ sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo dell'istruzione

¹ Al termine degli studi, lo studente di veterinaria deve disporre delle conoscenze, delle tecniche e delle capacità richieste per l'esercizio della professione di veterinario; rientrano in quest'ambito:

- a. l'esame, il trattamento e la cura profilattica degli animali da reddito, domestici e da zoo, in quanto non siano necessarie installazioni speciali;
- b. la vigilanza e la lotta contro le epizootie e le antropozoonosi;
- c. la conservazione di una popolazione sana ed efficiente di animali da reddito;
- d. la vigilanza sulle derrate alimentari d'origine animale al fine di tutelare la salute umana;
- e. la protezione degli animali;
- f. l'analisi di problemi medico-biologici.

² La fine degli studi è il presupposto per la specializzazione e il perfezionamento in tutti i campi della veterinaria, come anche per l'insegnamento e la ricerca.

Art. 2 Suddivisione degli esami

Gli esami di veterinario comprendono:

- a. il primo esame propedeutico;
- b. il secondo esame propedeutico;
- c. l'esame finale, in due parti.

RU 1982 591

¹ Include le modificazioni dell'O del 31 mar. 1982.

² FF 1982 I 1247

³ RS 811.11

Art. 3 Sedi d'esame

¹ Gli esami si svolgono nelle sedi seguenti:

- a. primo esame propedeutico a Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel e Zurigo;
- b. secondo esame propedeutico e esame finale a Berna e Zurigo.

² Il candidato può scegliere liberamente la sede d'esame, ma deve sostenere tutti gli esami nella stessa sede. La Giunta direttiva può prendere disposizioni particolari qualora la lingua in cui il candidato ha scelto di essere esaminato sia fonte di difficoltà.

³ Gli esami finali dei candidati svizzeri di lingua italiana che, cresciuti nel Cantone Ticino o nelle valli di lingua italiana del Grigioni, sono titolari di un diploma italiano, si svolgono se possibile in luoghi appropriati del Cantone Ticino, altrimenti in una sede d'esame menzionata nel capoverso 1.

Art. 4 Articolazione degli studi

¹ Il diploma di veterinario può essere ottenuto il più presto dopo cinque anni di studi.

² Gli studi si articolano in:

- a. due anni di studi preclinici;
- b. tre anni di studi clinici.

³ Il primo esame propedeutico può essere sostenuto dopo il primo anno di studi, il secondo dopo un nuovo anno di studi.

⁴ Il superamento del secondo esame propedeutico è il presupposto per seguire gli studi clinici.

Art. 5 Disposizioni generali

L'ordinanza generale del 19 novembre 1980⁴ sugli esami federali per le professioni mediche si applica agli esami dei veterinari in quanto non vi derogano le prescrizioni seguenti.

Sezione 2: Esami propedeutici**Art. 6** Scopo

¹ Al termine degli studi preclinici, lo studente di veterinaria deve disporre delle conoscenze, delle tecniche e delle capacità che gli consentano di proseguire gli studi e di conseguire lo scopo dell'istruzione.

⁴ RS 811.112.1

² Egli deve:

- a. disporre delle conoscenze su lo sviluppo, la costituzione e le funzioni dell'organismo animale e sul comportamento degli animali, necessarie per compiere gli studi clinici;
- b. essere in grado di eseguire, grazie alle conoscenze acquisite, semplici studi o esperimenti o di trattare situazioni tipo, formulando, presentando e interpretando reperti.

Art. 7 Procedure d'esame

¹ Il primo esame propedeutico consta di un esame teorico, il secondo, inoltre, di un esame pratico.

² Le facoltà responsabili dell'insegnamento determinano le procedure d'esame per le singole discipline.

³ Le facoltà di medicina allestiscono il programma delle materie e degli esami, d'intesa con le facoltà di veterinaria e previa consultazione delle facoltà di scienze filosofiche e naturali. Il programma dev'essere approvato dal Dipartimento federale dell'interno, previa consultazione della Giunta direttiva. Le modificazioni possono entrare in vigore il più presto due anni dopo essere state approvate.

Art. 8 Primo esame propedeutico

¹ Per essere ammesso al primo esame propedeutico, il candidato deve aver seguito, oltre ai corsi, i lavori di fisica, chimica e biologia generale prescritti dalle facoltà, come anche un corso di introduzione al sistema sanitario svizzero. La frequentazione dei lavori pratici dev'essere comprovata da un attestato.

² Il primo esame propedeutico comprende quattro prove teoriche:

1. fisica – fisiologia generale;
2. chimica – capitoli scelti di biochimica;
3. biologia generale e biologia umana, in due prove concernenti la biologia molecolare e cellulare, la genetica, la citologia, l'istologia generale, l'embriologia, l'anatomia comparata, l'ecologia e capitoli scelti di anatomia.

³ Per ogni prova è assegnata una nota principale. Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato.

Art. 9 Secondo esame propedeutico

¹ Per essere ammesso al secondo esame propedeutico, il candidato deve aver superato il primo.

² Il secondo esame propedeutico comprende quattro prove, ciascuna con una parte teorica e una parte pratica:

- a. morfologia e embriologia, in due prove ripartite sia in anatomia macroscopica e in anatomia microscopica, sia secondo i gruppi d'organi;

- b. fisiologia;
- c. biochimica.

³ Sono assegnate quattro note principali, costituite dalla media delle note parziali assegnate nella parte teorica e nella parte pratica di ogni prova.

⁴ Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato.

Sezione 3: Esame finale

Art. 10 Prima parte dell'esame finale

¹ Per essere ammesso alla prima parte dell'esame finale, il candidato deve aver superato il secondo esame propedeutico.

² Il candidato può presentarsi alla prima parte il più presto dopo aver compiuto il secondo anno di studi clinici.

³ La prima parte comprende le prove seguenti:

- a. batteriologia e virologia;
- b. parassitologia;
- c. farmacologia e tossicologia;
- d. zootecnica e genetica;
- e. dietetica degli animali;
- f. anestesiology;
- g. radiologia e teoria degli isotopi.

⁴ Gli esami sono teorici e si svolgono secondo le procedure scelte dalle facoltà.

⁵ Per le prove di anestesiology e di radiologia e teoria degli isotopi sono assegnate note parziali, la cui media forma una nota principale. Nelle cinque altre materie è assegnata una nota principale.

⁶ Il candidato che ottiene due note principali inferiori a 4 è riprovato.

Art. 11 Seconda parte dell'esame finale

¹ Per essere ammesso alla seconda parte dell'esame finale, il candidato deve:

- a. aver superato la prima parte;
- b. dopo aver superato la prima parte, aver compiuto almeno un anno di studi di veterinaria.

² La seconda parte comprende le prove seguenti:

- a. prove teoriche:
 - 1. patologia morfologica e funzionale;
 - 2. medicina interna;

3. epizootie;
 4. profilassi veterinaria e legislazione veterinaria.
- b. prove pratiche:
1. medicina interna del cavallo/
dei ruminanti/del suino;
 2. chirurgia;
 3. igiene delle derrate alimentari;
 4. autopsia o autopsia parziale di un
animale;
 5. medicina interna di un piccolo
animale;
 6. ginecologia/biologia della
riproduzione;
 7. ostetricia;
 8. andrologia;
- } due prove per materia,
con sei note principali
- } una nota principale per ogni
prova
- } una nota parziale per ogni prova;
la media di queste note forma una nota principale

³ Le prove pratiche delle materie cliniche possono essere pubbliche.

Art. 12 Valutazione

¹ Per le prove teoriche sono assegnate quattro note principali.

² Per le prove pratiche sono assegnate dieci note principali.

³ Il candidato che, nella seconda parte dell'esame finale, ottiene due note principali inferiori a 3 o tre note principali inferiori a 4 è riprovato.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione

Gli articoli 102 a 113 del regolamento del 22 dicembre 1964⁵ degli esami federali per le arti sanitarie sono abrogati.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai candidati che hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. Il vecchio ordinamento si applica per l'ultima volta all'esame di scienze naturali nel 1983 e a quello di anatomia e fisiologia nel 1984.⁶

⁵ [RU 1964 1346, 1968 584, 1969 238 1251, 1970 1084 1117, 1971 160, 1972 3568, 1973 273 n. II, 1974 1066 1174, 1975 1870 2328; RS 811.112.1 art. 47, 811.112.2 art. 20, 811.112.3 art. 18, 811.112.5 art. 22]

⁶ Testo giusta l'O del 31 mar. 1982, adottato dal CF in conformità del DF del 17 dic. 1981 che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF 1982 I 1247).

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1982, riservata l'approvazione dell'Assemblea federale.⁷

⁷ Testo giusta l'O del 31 mar. 1982, adottato dal CF in conformità del DF del 17 dic. 1981 che approva le O sugli esami per le professioni mediche (art. 1 n. 2 - FF **1982** I 1247).